

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002) pag. 11305

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 10

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge finanziaria) pag. 11321

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 11

Bilancio pluriennale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 pag. 11331

PARTE PRIMA

SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Misure per lo sviluppo socio-economico e per la razionalizzazione dell'azione pubblica

Art. 1

(Fondo per lo sviluppo)

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 è istituito un Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel corso dell'anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati da vincoli di destinazione;

b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse. Le predette deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il parere, da rendere nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con legge regionale.

Art. 2

(Stazione Unica Appaltante)

1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l'azione amministrativa, nonché per la gestione più uniforme, trasparente e

conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), con sede in Catanzaro.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta legislativa che, fra l'altro, disciplini:

a. la composizione dell'organismo, prevedendo eventuali forme di coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell'Interno (Ufficio territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa, da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di cui alla lettera c);

b. le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla S.U.A., ivi compresa la redazione di relazioni semestrali sull'andamento degli appalti e delle forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;

c. l'obbligo, per gli organi dell'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla S.U.A. per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'Ente beneficiario della prestazione;

d. la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d'intesa con altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli stessi;

e. l'eventuale articolazione dell'organismo in sezioni specializzate per materia e/o tipologia di appalti;

f. il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l'esclusione del divieto di frazionamento degli appalti;

g. l'attribuzione alla S. U.A. delle funzioni di Osservatorio sull'andamento dei prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che trattasi.

3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.

4. È fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà sia espressamente prevista dai contratti stessi. Le disposizioni che precedono non si applicano alla convenzione in essere con l'Osservatorio per il turismo di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il rinnovo.

Art. 3

(Riforma di Fincalabra S.p.A.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di Fincalabra S.p.A. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.

2. A seguito dell'acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell'esercizio dei diritti dell'azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l'adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

3. La società di cui al comma 1 assicurerà l'assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. I rapporti tra la Regione e Fincalabra S.p.A. sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito delle quali sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

5. Entro 90 giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie, Fincalabra S.p.A. provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.

6. Sono organi di Fincalabra S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, e due dalla Giunta regionale;

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo nominato dalla Giunta regionale.

È altresì istituito un Comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi.

7. Le modifiche dell'oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a Fincalabra S.p.A. dalla presente legge.

8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.